



## Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI L'AQUILA E TERAMO

### **REGOLAMENTO Archivio fotografico della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di L'Aquila e Teramo**

*“La Fotografia è stata dichiarata bene culturale sottoposto a tutela nel 1999. Le è stato quindi riconosciuto, al pari degli altri beni culturali, un valore intrinseco non solo come fonte documentaria, ma anche come veicolo di significative istanze storico-culturali” (Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.Lgs. n. 42/2004, art. 10, c. 4, lett. e)*

L'Archivio fotografico storico della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di L'Aquila e Teramo contiene tutta la documentazione fotografica relativa ai beni del territorio di competenza, eseguita e acquisita negli anni dagli uffici preposti alla tutela monumentale-paesaggistica sul territorio regionale, su richiesta della stessa Soprintendenza, in occasione anche di interventi di salvaguardia, post-restauro e conservazione del patrimonio dei beni culturali; l'Archivio fotografico è conservato presso la sede istituzionale della Soprintendenza ed offre i seguenti servizi al personale del Ministero, studiosi e a chi ne faccia richiesta:

- **consultazione** delle immagini conservate in archivio;
- **fornitura** di immagini in possesso della Soprintendenza e autorizzazione all'uso, previa verifica da parte dell'Amministrazione;
- **concessione dei diritti di riproduzione** di immagini già in possesso dell'utente;
- rilascio dell'**autorizzazione** alla **realizzazione** di riproduzioni dei beni culturali da parte dell'utenza.

**Il presente Regolamento disciplina le modalità di accesso ai servizi dell'archivio, ai sensi dell'art. 107 e dell'art. 108 del Codice dei Beni Culturali (D.lgs. 42 del 2004 e ss. mm.).**

#### **1. Consultazione dell'Archivio fotografico**

L'Archivio Fotografico è accessibile al pubblico previa richiesta formale all'indirizzo di posta istituzionale della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di L'Aquila e Teramo (d'ora in poi SABAP AQ-TE) mail: [sabap-aq-te@cultura.gov.it](mailto:sabap-aq-te@cultura.gov.it) – PEC: [sabap-aq-te@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-aq-te@pec.cultura.gov.it) mediante l'apposito **modulo** che si trova nella sezione “Archivio Fotografico” del sito istituzionale: “Richiesta consultazione materiale Archivio fotografico”, debitamente compilato con le proprie generalità e il motivo della richiesta.

L'archivio ha sede nei locali a piano terra della Soprintendenza ABAP AQ-TE sita in L'Aquila nell'ex Monastero agostiniano di San D'Amico, Via San Basilio, 2a, ed è aperto al pubblico nei seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00, previo appuntamento da concordare con la Responsabile (tel. 0862/21726), salvo eventuali modifiche preventivamente comunicate tramite il sito istituzionale della Soprintendenza ABAP AQ-TE, reperibile al link <https://sabapaqte.cultura.gov.it>

Gli utenti esterni, in occasione del primo accesso, dovranno compilare e sottoscrivere una scheda anagrafica comprendente il “*Consenso al trattamento dei dati personali*”, secondo le norme vigenti, e una “*Dichiarazione di presa visione e accettazione*” del “Regolamento interno della Biblioteca”.

Ogni studioso ammesso deve apporre la propria firma leggibile nel “Registro giornaliero delle presenze”.

Gli utenti sono tenuti ad un comportamento corretto, evitando ogni atteggiamento che possa disturbare l'attività di studio e di lavoro, osservando il massimo silenzio, non stando nei locali dell'Archivio per attività diverse dalla consultazione delle schede fotografiche.

Tutti gli utenti dell'archivio, sotto la propria personale ed esclusiva responsabilità, sono tenuti ad osservare le norme previste nel presente Regolamento, le norme di comportamento connesse al rispetto delle normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quelle volte a garantire la sicurezza e la tutela delle collezioni fotografiche e degli ambienti che le ospitano, nonché eventuali misure straordinarie richieste dall'Amministrazione.

La mancata osservanza delle suddette norme comporterà la sospensione all'accesso e ai servizi di consultazione.

La consultazione delle schede fotografiche deve avvenire con la massima cura, sia per gli utenti esterni che per i dipendenti del MiC, negli stessi locali dell'archivio e soltanto alla presenza del personale preposto, negli orari di apertura previsti, o, comunque, concordati con la Responsabile.

## **2. Acquisizione di immagini e/o diritti di riproduzione**

La riproduzione di immagini di beni culturali nella disponibilità dell'Archivio della SABAP AQ-TE può essere autorizzata dal Soprintendente o dal suo Delegato a favore di chi ne faccia formale richiesta per iscritto utilizzando l'apposito **modulo** per fini personali, di studio, scientifici, culturali e commerciali, secondo quanto disposto dall'art. 107 e art. 108 del Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. 42/2004), fornendo i dati e le informazioni necessarie alla valutazione della richiesta e nel rispetto delle condizioni e modalità di cui al presente Regolamento.

Le immagini appartenenti alle collezioni fotografiche della SABAP AQ-TE, in qualsiasi formato riprodotte, non possono essere duplicate o ulteriormente riprodotte, ovvero utilizzate per scopi diversi da quelli dichiarati al momento della domanda, senza la preventiva autorizzazione dell'Istituto.

L'autorizzazione è incedibile e non trasferibile, viene rilasciata in via non esclusiva e per la sola finalità richiesta, previo accertamento della sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge e a fronte del pagamento anticipato tramite bonifico (secondo indicazioni della Soprintendenza) dei costi delle immagini e/o dei corrispettivi di riproduzione, come previsto dal nuovo D.M. n. 108 del 21/03/2024 e relativo allegato “*Modifiche al Decreto del Ministro della cultura 11 aprile 2023, rep. n. 161, recante Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d'uso e riproduzione dei beni culturali in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali*”.

Al richiedente viene fornita la documentazione, in allegato al rilascio dell'autorizzazione, in cui sono specificati i termini d'uso delle fotografie.

Le richieste che si riferiscono a casi non espressamente contemplati nel presente Regolamento saranno, di volta in volta, oggetto di esame e/o accordi specifici.

## 2.1 Riproduzione

Al richiedente viene fornita la documentazione fotografica in **formato esclusivamente digitale** (in formato .jpeg e/o in formato .Tiff).

Le immagini saranno inviate al richiedente di norma per posta elettronica. Solo in caso di specifica richiesta, saranno valutate altre procedure di consegna, i cui eventuali costi saranno, comunque, a carico del richiedente. In nessun caso è concesso il noleggio delle immagini, sia positive che negative.

Le immagini da pubblicare su un sito WEB non avranno una risoluzione superiore a 480x480 pixel e dovranno riportare il logo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di L'Aquila e Teramo.

## 2.2 Riproduzioni a titolo personale o di studio

Nel caso la richiesta di riproduzione sia fatta a scopo personale o di studio, il richiedente si impegna alla non divulgazione, diffusione e pubblicazione delle immagini.

Le riproduzioni fotografiche richieste per motivi di studio/ricerca devono essere formalizzate mediante la compilazione dell'apposito **modulo** e possono essere soggette al rimborso eventuale delle spese sostenute dall'Amministrazione per la ricerca in archivio e la post-produzione dell'immagine, secondo quanto indicato nel suddetto D.M. n. 108 del 21/03/2024, parte integrante di questo Regolamento.

Il richiedente dovrà sottoscrivere nell'apposita sezione del **modulo** l'impegno relativo alla non divulgazione, diffusione, pubblicazione e concessione delle copie ottenute.

L'eventuale successiva pubblicazione delle riproduzioni ottenute dovrà essere autorizzata dalla SABAP AQ-TE, in linea con quanto prescritto all'art. 2 del presente Regolamento e con quanto disposto dalla normativa di settore.

## 2.3 Riproduzione a scopo editoriale, espositivo, commerciale o professionale.

Per la richiesta di autorizzazione per la riproduzione di immagini per scopi editoriali (libri, cataloghi, riviste, etc.), espositivi e stampati commerciali (dépliant, manifesti, volantini, etc.), dovranno essere fornite le informazioni necessarie alla sua valutazione nell'apposita sezione del **modulo** di richiesta: scopo e caratteristiche dell'iniziativa, modalità e tempi di esecuzione delle riprese o riproduzioni, finalità e destinazione delle medesime, quantità di copie pubblicate (o di altro materiale) che intendono essere realizzare e messe sul mercato, forme di distribuzione, valore commerciale.

Nessun uso diverso da quello dichiarato può considerarsi legittimo senza una nuova autorizzazione rilasciata dalla SABAP AQ-TE.

Ogni esemplare di cui viene richiesta la riproduzione dovrà indicare le specifiche che permettano l'identificazione dell'immagine, come da indicazioni che verranno fornite al momento del rilascio dell'autorizzazione. Nella pubblicazione, di qualsiasi formato essa sia, dovrà comparire la menzione "S//

autorizzazione del MiC - Soprintendenza ABAP per le province di L'Aquila e Teramo”, nonché riportare il divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo.

L'autorizzazione incedibile e non trasferibile dà diritto all'utilizzazione delle immagini richieste in via non esclusiva e per il solo utilizzo dichiarato. Per successive edizioni nonché per ogni utilizzazione diversa dovrà essere presentata specifica richiesta e dovranno essere preventivamente corrisposti alla SABAP AQ-TE i diritti di riproduzione fissati.

In caso di richieste da parte di Imprese commerciali di utilizzo di immagini e video per scopi pubblicitari e di lucro, la SABAP AQ-TE si riserva di decidere caso per caso il corrispettivo da richiedere, anche optando per la sostituzione del versamento dei diritti con la fornitura di servizi a favore delle collezioni fotografiche (restauri, attività di inventariazione o digitalizzazione, realizzazione di materiali promozionali, ecc.) oppure di copie di libri da destinare alle proprie biblioteche.

Sono, comunque, sempre dovute alla SABAP AQ-TE almeno due copie cartacee di ogni opera a stampa o due riproduzioni video riproducenti immagini di sua proprietà.

L'utilizzazione del materiale dovrà avvenire nel rispetto dei diritti degli autori e dei terzi; in ogni caso i diritti delle immagini non vengono mai ceduti.

La fornitura e l'esecuzione di immagini è soggetta al pagamento dei corrispettivi fissati nel D.M. n. 108 del 21/03/2024.

I canoni comprendono i diritti di riproduzione e i costi sostenuti dall'Amministrazione per la ricerca in archivio, la post-produzione dell'immagine e/o l'eventuale realizzazione dell'immagine da parte del personale tecnico della Soprintendenza.

In caso di richieste di utilizzo di immagini per scopi commerciali, la Soprintendenza si riserva di decidere caso per caso il corrispettivo da richiedere.

Nel caso in cui le immagini siano state realizzate dal richiedente, non dovranno essere corrisposti all'Amministrazione i costi per la fornitura, ma dovrà comunque essere pagato il canone per i diritti alla pubblicazione.

## 2.4 Modalità di pagamento

Il costo delle immagini e i corrispettivi per la riproduzione e l'uso delle immagini sono dovuti in via anticipata tramite bonifico, sulla base di indicazioni inviate dalla SABAP AQ-TE al richiedente. La SABAP AQ-TE darà corso alla riproduzione delle immagini richieste o all'autorizzazione all'esecuzione delle riprese richieste una volta ricevuta l'attestazione dell'avvenuto pagamento.

I pagamenti dall'Italia possono essere versati:

- con **bonifico bancario** a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato di L'Aquila, indicando codice IBAN: IT 92J 01000 03245 401 0 29 2584 03; codice SWIFT/BIC: BITAITRRENT; causale di versamento: "Capo 29, Capitolo 2584, art. 3 – SABAP AQ-TE – Versamento archivio fotografico".

I pagamenti dai Paesi aderenti all'Unione Monetaria Europea dovranno essere effettuati esclusivamente:

- con **bonifico bancario** a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato di L'Aquila, indicando codice IBAN: IT 92J 01000 03245 401 0 29 2584 03; codice SWIFT/BIC: BITAITRRENT; causale di versamento: "Capo 29, Capitolo 2584, art. 3 – SABAP AQ-TE – Versamento archivio fotografico".

Le modalità per effettuare versamenti dagli altri Paesi esteri sono comunicate su richiesta all'Amministrazione.

Gli estremi del versamento postale o la ricevuta del bonifico con l'indicazione del CRO (Codice Riferimento Operazione) o del TRN (Transaction Reference Number) andranno inviati all'indirizzo di posta elettronica: [sabap-aq-te@cultura.gov.it](mailto:sabap-aq-te@cultura.gov.it) – PEC: [sabap-aq-te@pec.cultura.it](mailto:sabap-aq-te@pec.cultura.it)

## 2.5 Condizioni

- L'autorizzazione è incedibile e non trasferibile, viene rilasciata in via non esclusiva e per la sola finalità richiesta. Le immagini non possono essere ulteriormente riprodotte, ovvero utilizzate per scopi diversi da quelli dichiarati al momento della domanda, senza una preventiva autorizzazione della Soprintendenza.
- Per successive edizioni nonché per ogni impiego diverso da quello concordato andrà presentata specifica richiesta.
- Il richiedente non dovrà divulgare, diffondere e vendere al pubblico le immagini ottenute per uso strettamente personale o per motivi di studio.
- L'autorizzazione è valida per una sola edizione a stampa e per un periodo di un anno per la versione multimediale o la pubblicazione sul web.
- Il richiedente avrà l'obbligo di apporre all'immagine, in pubblicazione, la dizione: "*Su autorizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di L'Aquila e Teramo*", nonché la collocazione del soggetto riprodotto.
- Il richiedente dovrà corrispondere separatamente eventuali compensi o diritti degli autori o di terzi.
- In caso di pubblicazione il richiedente dovrà consegnare all'Amministrazione da una a tre copie del prodotto editoriale realizzato o comunicare l'indirizzo del sito web.

## 3. Riprese fotografiche non eseguite dall'Amministrazione

La Soprintendenza può autorizzare riprese fotografiche a fini personali, di studio, scientifici, culturali e commerciali e concede i relativi diritti di edizioni dei beni in consegna, sempre secondo quanto stabilito dal D.M. n. 108 del 21/03/2024.

Il richiedente assume ogni responsabilità per danni eventualmente arrecati a persone, cose e beni demaniali che possano verificarsi nel corso delle riprese, nonché per i danni ai beni oggetto di riprese.

### 3.1 Riprese a scopo editoriale

La Soprintendenza autorizza riprese fotografiche e concede i relativi diritti di edizione dei beni in consegna previo pagamento di canoni stabiliti di volta in volta D.M. n. 108 del 21/03/2024.

Le tariffe verranno fissate tenendo conto della durata delle riprese, dell'uso nonché dei benefici economici derivanti dall'uso delle immagini realizzate.

La richiesta per effettuare riprese dovrà pervenire alla Soprintendenza mediante la compilazione dell'apposito **modulo** scaricabile dal sito istituzionale.

Il richiedente dovrà dichiarare le proprie generalità, i beni oggetto delle riprese, le finalità di utilizzazione delle immagini, il numero e i nominativi delle persone impegnate, la descrizione delle attrezzature occorrenti, le date previste per l'inizio e la fine delle riprese fotografiche.

### 3.3 Condizioni

- L'autorizzazione è incedibile e non trasferibile, viene rilasciata in via non esclusiva e per la sola finalità richiesta. Le immagini non possono essere ulteriormente riprodotte, ovvero utilizzate per scopi diversi da quelli dichiarati al momento della domanda, senza una preventiva autorizzazione della Soprintendenza.
- Per successive edizioni nonché per ogni impiego diverso da quello concordato andrà presentata specifica richiesta.
- Il richiedente non dovrà divulgare, diffondere e vendere al pubblico le immagini effettuate per uso strettamente personale o per motivi di studio.
- L'autorizzazione è valida per una sola edizione a stampa e per un periodo di un anno per la pubblicazione sul web.
- Il richiedente avrà l'obbligo di apporre all'immagine, in edizione, la dizione: *"Su autorizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia del Lazio e dell'Etruria Meridionale"*, nonché la collocazione del soggetto riprodotto.
- Chi effettua le riprese è tenuto a consegnare all'Amministrazione i files Raw e le immagini post-prodotte (prive di logo). In caso di virtual tour dovrà cedere i files Raw, le immagini equirettangolari e le panografie (prive di logo) e l'intero virtual-tour.
- In caso di pubblicazione, il richiedente dovrà consegnare all'Amministrazione da una a tre copie del prodotto editoriale realizzato o comunicare l'indirizzo del sito web.

Il richiedente assume ogni responsabilità per danni eventualmente arrecati a persone, cose e beni demaniali che possano verificarsi nel corso delle riprese, nonché per danni ai beni oggetto di riprese.

### 4. Disposizioni finali

Per altri aspetti non espressamente indicati ci si attiene a quanto disposto dal Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n° 42, artt. 106-110; Decreto del Ministero dei Beni e delle attività culturali del 20 aprile 2005, artt. 3-5; Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Circolare n. 11/2002; Decreto del Presidente della Repubblica del 2 settembre 1971, n. 1249, D.M. n. 108 del 21/03/2024.

La Responsabile dell'Archivio fotografico  
Dott.ssa Loredana Carmina Ciciotti  
*Loredana Carmina Ciciotti*

LA SOPRINTENDENTE  
ARCH. CRISTINA COLLETTINI  
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale  
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)